

TI_GERICHTE 11.1998.72 vom 19. Juli 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-07-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1998.72

FR: TI_GERICHTE 11.1998.72 du 19 juillet 1999

IT: TI_GERICHTE 11.1998.72 del 19 luglio 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

In ogni caso di sospensione del processo il giudice può, d'ufficio o su istanza di parte, emanare provvedimenti cautelari (art. 108 CPC). A maggior ragione egli può quindi modificare o rifiutare di modificare – come nella fattispecie – provvedimenti già presi prima della sospensione, avvenuta in concreto il 9 aprile 1997.

E. 2

Il Pretore ha rifiutato di liberare il conto bancario intestato alla moglie (in realtà si tratta – come detto – di un conto corrente e di un conto a termine) con l'argomento “che le varie pattuizioni delle parti – alternatesi nel corso di parallele procedure giudiziarie (...) – stipulazioni sicuramente laboriose, ma non certo prive di qualche incongruenza, non permettono di concludere che sia stato raggiunto tra le parti ‘un accordo di merito definitivo’, tale da giustificare il contestato dissequestro del conto in oggetto, ritenuto del resto che la presente azione di divorzio tra le parti risulta tuttora pendente”. La motivazione del decreto si esaurisce in questi termini.

E. 3

L'appellante fa valere che nelle conclusioni congiunte presentate davanti al giudice italiano il marito si era esplicitamente impegnato ad autorizzare la liberazione del citato conto bancario e sottolinea che tale accordo è stato omologato nel frattempo dal Tribunale di Como con il deposito della sentenza. Essa ricorda inoltre di aver fatto estinguere le procedure esecutive avviate contro il marito in Italia, sicché “l'unico punto rimasto in sospeso è (...) quello dei rapporti economici derivanti dalla causa pendente dinanzi alla Pretura di Mendrisio” (appello, pag. 6), questione che è stata demandata al lodo di un arbitro. Nulla giustificerebbe pertanto il mantenimento del blocco, che si configura anzi come un sequestro occulto, in garanzia di crediti inesistenti, ove appena si pensi che le parti sono sempre vissute nel regime della separazione dei beni e che il marito non ha mai avanzato pretese nei confronti di lei.

E. 4

L'art. 145 cpv. 2 CC stabilisce che, proposta l'azione di divorzio, il giudice prende le opportune misure provvisoriale, specialmente circa l'abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. Se necessario per assicurare le basi economiche della famiglia o per adempiere un obbligo patrimoniale derivante dall'unione coniugale (in specie per garantire il pagamento di contributi alimentari, così come per

assicurare una corretta liquidazione del regime dei beni), il giudice può – ad istanza di un coniuge – subordinare al consenso di questo la disposizione di determinati beni da parte dell'altro (art. 178 cpv. 1 CC, applicabile per analogia anche come misura provvisoria nel quadro dell'art. 145 cpv. 2: DTF 120 III 69 consid. 2a). Trattandosi di contributi per i figli, del resto, un genitore può sempre essere obbligato non solo a pagamenti provvisori, ma anche a depositare adeguati contributi per la durata della causa (art. 281 cpv. 2 CC, anch'esso applicabile per analogia come misura provvisoria nell'ambito dell'art. 145 cpv. 2 CC: Breitschmid in: Kommentar zum Schweizerischen Privat-recht, ZGB I, Basilea 1996, n. 10 ad art. 281 CC).

E. 5

Nel caso in esame è pacifico che i coniugi sono sempre vissuti nella separazione dei beni. Ora, questa Camera ha già avuto modo di rilevare – come ricorda l'appellante – che in regime di separazione dei beni non sussiste alcun patrimonio coniugale da liquidare, sicché misure provvisorie sono per principio inammissibili, salvo che i coniugi abbiano mischiato e confuso i loro averi in modo tale da creare un patrimonio comune di cui non è più possibile determinare la composizione e la provenienza (Rep. 1991 pag. 421 a metà). L'istituto della restrizione del potere di disporre (art. 178 cpv. 1 CC) non è destinato invero, tanto meno come misura provvisoria in una causa di divorzio (art. 145 cpv. 2 CC), a tutelare semplici pretese fondate su contratto o sulla responsabilità di un coniuge come gestore di capitali (Hausheer/Reusser/Geiser , Kommentar zum Ehe-recht, Berna 1988, pag. 491 nel mezzo). Che la separazione dei beni scelta dai coniugi per dichiarazione espressa davanti all'ufficiale dello stato civile di Como (doc. TT) possa eventualmente essere disciplinata dal diritto italiano (art. 215 segg. del relativo Codice civile) nulla muta – né il marito pretende il contrario – all'applicazione dei criteri predetti.

E. 6

L'ipotesi che le parti abbiano mischiato e confuso i loro averi in modo tale da creare un patrimonio comune di cui risulti impossibile determinare composizione e provenienza non è stata affacciata dal marito nell'istanza cautelare del 20 gennaio 1993 né è stata adombrata in seguito. Tanto meno essa è prospettata nelle osservazioni all'appello, ove l'interessato postula il mantenimento del blocco facendo valere che nel 1993 l'istante è fuggita in Italia con il figlio, che la liberazione del conto renderebbe illusorio l'incasso del contributo in favore di quest'ultimo e che i rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio non sono ancora stati regolati definitivamente (memoriale, pag. 12). Tali argomenti non giustificano però misure provvisorie in caso di separazione dei beni. Poco importa che – come argomenta il Pretore – le parti non abbiano ancora raggiunto “un accordo di merito definitivo”. Il fatto che la causa di divorzio sia tuttora pendente ancora non significa, invero, che restrizioni del potere di disporre debbano essere mantenute per forza né che, una volta pronunciate, tali misure possano essere tolte solo con l'assenso dell'istante. Provvedimenti cautelari a tutela di pretese derivanti dal regime matrimoniale devono giustificarsi alla luce di premesse oggettive, che incombe al richiedente addurre. Come si è appena visto, nella fattispecie esse sono lungi dall'apparire verosimili.

E. 7

Rimane da verificare se il provvedimento in questione si giustifichi non per garantire pretese in liquidazione del regime dei beni, ma per assicurare il versamento di contributi alimentari in favore del figlio (sopra, consid. 4). Al proposito non è decisivo che il marito si

sia impegnato, nelle conclusioni congiunte del 15 ottobre 1997 davanti al Tribunale di Como, ad autorizzare la liberazione del conto corrente n.

..... Il mantenimento del blocco potrebbe imporsi infatti come necessario per il bene del figlio, verificato d'ufficio dal giudice senza vincolo alle opinioni dei genitori in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio). A prescindere dal fatto però che nel caso in esame il Pretore non motiva il mantenimento del blocco come misura atta a garantire il versamento del contributo alimentare in favore del figlio, una restrizione della facoltà di disporre deve pur sempre giustificarsi, anche se destinata a proteggere il minore, alla luce delle circostanze concrete. Il giudice non deve necessariamente ravvisare urgenza o danno irreparabile – come crede l'appellato (osservazioni, pag. 12) – giacché i presupposti per emanare misure provvisoriale in una causa di divorzio sono disciplinati dal diritto federale (art. 145 cpv. 2 CC), non dalla procedura cantonale (art. 376 cpv. 1 CPC). Occorre invece che il provvedimento rispetti un ragionevole rapporto di proporzionalità tra il fine perseguito e la restrizione decretata (Hasenböhler in: Schweizerisches Privatrecht, op. cit., n. 11 ad art. 178 CC).

E. 8

Al momento in cui il Pretore ha statuito la prima volta senza contraddittorio sul blocco chiesto dal marito, il 20 gennaio 1993, una restrizione del potere di disporre in garanzia dei contributi alimentari per il figlio poteva anche giustificarsi. A un genitore in fuga (o in procinto di darsi alla fuga) è lecito infatti imporre la prestazione di adeguate garanzie non solo durante la causa di stato (come prevede l'art. 145 cpv. 2 CC in combinazione con gli art. 178 e 281 cpv. 2 CC), ma finanche dopo il divorzio (art. 292 CC). In concreto tuttavia la situazione si è sensibilmente modificata dopo il 1993: l'istante si è creata una residenza abituale in provincia di Como, ha riconsegnato il bambino al padre, ha introdotto conclusioni congiunte davanti al giudice italiano e ha assunto davanti a tale autorità l'obbligo di versare al figlio un contributo alimentare di fr. 800.– mensili indicizzati. Rispetto al 1993, inoltre, il marito dispone ora di una sentenza italiana che gli agevola l'incasso del contributo alimentare per il figlio anche in Italia.

E. 9

Il marito fa valere, certo, che l'appellante “potrebbe occultare l'intero patrimonio, ora bloccato, per sfuggire ai suoi obblighi” (osservazioni, pag. 10) e potrebbe trasferire immediatamente i suoi averi in Italia, precludendogli la possibilità di riscuotere il contributo per il figlio (pag. 12). Se una restrizione del potere di disporre si giustificasse per ciò soltanto, nondimeno, qualsiasi genitore residente all'estero potrebbe vedersi costretto a prestare garanzia per i contributi dovuti a un figlio minore in Svizzera, il che non sarebbe proporzionato. Una restrizione del potere di disporre presuppone rischi concreti, non solo pericoli astratti. Comportamenti suscettibili di pregiudicare l'incasso del contributo sussistevano nel 1993, quando la moglie si è resa irreperibile. Oggi, per converso, non si ravvisano più indizi che possano far presagire l'intenzione di eludere l'obbligo di versamento, né il marito adduce elementi – se non, appunto, la fuga risalente al 1993 – idonei a rendere verosimile il rischio che il figlio non riesca a ottenere il dovuto in Italia.

E. 10

Giovi aggiungere che lo stesso marito si è dichiarato disposto, nelle conclusioni congiunte introdotte al Tribunale di Como, a consentire lo svincolo del conto corrente n.

_____ non appena saranno definitivamente regolati i rapporti economici con la moglie derivanti dalla causa di stato. Egli stesso concepisce il mantenimento del blocco, quindi (osservazioni all'appello, pag.

E. 11

Se ne conclude che, alla luce delle circostanze odierne, il decreto impugnato non trova più giustificazione legittima e deve essere riformato. Gli oneri di appello, commisurati all'entità del litigio, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Quanto ai costi di prima sede, non si deve disconoscere che con il suo stesso comportamento – rendendosi irreperibile e portando illecitamente il figlio con sé – la moglie ha indotto il marito nel 1993 a rivolgersi al Pretore. Soccorrono quindi giuste ragioni (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) perché le siano addebitati i relativi oneri processuali. Per questi motivi, vista sulle spese la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L'appello è accolto e il decreto impugnato è così riformato: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il decreto cautelare emanato senza contraddittorio il 21 gennaio 1993 in merito al blocco dei conti intestati a _____ presso _____, succursale di _____, è revocato.

2. La tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese sono poste a carico di _____, che rifonderà alla controparte fr. 300.– per ripetibili. II. Gli oneri processuali di appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.– b) spese fr. 50.– fr. 300.– sono posti a carico di _____, che rifonderà all'appellante fr. 800.– per ripetibili. III. Intimazione: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.